



COMUNE DI VITERBO

SETTORE 1 - SICUREZZA INTEGRATA E CORPO DI POLIZIA LOCALE - MOBILITA' URBANA -
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
SEGRETERIA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA SINDACALE N. 22 del 05-06-2025

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PRECAUZIONALI A SEGUITO DELL'INCENDIO DEL 4 GIUGNO 2025

LA SINDACA

Premesso che in data 4 giugno 2025 si è verificato un incendio di rilevante entità presso uno degli edifici universitari siti in via San Camillo de Lellis, nel territorio comunale di Viterbo, con produzione di una densa colonna di fumo e potenziale rilascio di sostanze inquinanti nell'ambiente, con conseguente impatto sulle matrici aria-suolo e sui soggetti esposti;

Visto che, al fine di tutelare la salute pubblica, la salubrità ambientale e il benessere animale, con le Ordinanze Sindacali n. 19, n. 20 e n. 21 del 04/06/2025 sono state adottate misure contingibili e urgenti tra cui il contenimento delle esposizioni, l'evacuazione degli edifici più prossimi e la chiusura degli istituti scolastici situati nel raggio di 1 chilometro dal punto dell'evento;

Vista la nota tecnica del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Viterbo prot. n. 67977 del 04/06/2025 e le valutazioni emerse nelle riunioni del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), in particolare quella tenutasi il giorno 5 giugno 2025 alle ore 17.45, in cui si è ritenuto possibile, sulla base degli accertamenti effettuati da ARPA Lazio e ASL, ridurre l'area di applicazione delle misure di sicurezza da 1000 a 500 metri di raggio;

Ritenuto opportuno formalizzare la rimodulazione delle misure già adottate, confermando quelle strettamente necessarie e adattando le restanti prescrizioni al contesto tecnico aggiornato;

Visti gli articoli 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di tutela della salute pubblica;

ORDINA

- 1) che, a decorrere dalla data odierna, e fino a nuova disposizione, le misure precauzionali adottate con l'**Ordinanza Sindacale n. 19 del 04/06/2025**, che qui si intendono integralmente richiamate e riportate, si intendono applicabili esclusivamente **entro un raggio di 500 metri** dall'edificio universitario sito in via San Camillo de Lellis interessato dall'incendio del 4 giugno 2025;

- 2) che, **nella fascia compresa tra 500 e 1000 metri** dal punto dell'incendio, le suddette misure sono da intendersi revocate, fatto salvo l'obbligo, per i residenti, le attività economiche, i pubblici esercizi, gli uffici pubblici e le istituzioni scolastiche ricadenti in tale zona, di adottare idonee misure di prevenzione e abbattimento del rischio, in particolare:
- a) eseguire un'accurata pulizia di balconi, davanzali, infissi e superfici esterne esposte;
 - b) provvedere, prima della riattivazione degli impianti di climatizzazione, ventilazione e trattamento aria, a una pulizia approfondita e tecnicamente conforme alle indicazioni contenute nei manuali tecnici e nelle schede di manutenzione dei dispositivi, con sostituzione o bonifica dei filtri e verifica dell'integrità dei sistemi filtranti, al fine di evitare la reimmissione di particolato, polveri e residui contaminanti;
- 3) che **l'Ordinanza Sindacale n. 20 del 04/06/2025 resta pienamente efficace e in vigore**, in ogni sua parte;
- 4) che, a decorrere dalla data odierna, e fino a nuova disposizione, con riferimento a quanto disposto dall'**Ordinanza Sindacale n. 21 del 04/06/2025**:
- a) **permane la sospensione delle attività didattiche ed amministrative** negli istituti situati **entro un raggio di 500 metri** dall'edificio universitario sito in via San Camillo de Lellis interessato dall'incendio del 4 giugno 2025, e più precisamente dell'Istituto Tecnico e Tecnologico "Leonardo da Vinci" – Via A. Volta;
 - b) permane la **sospensione delle sole attività didattiche**, con ripresa delle attività amministrative, ivi compresa la presenza del personale per attuare le attività di cui al **punto 2** della presente ordinanza, anche ai fini propedeutici alla apertura dei seggi elettorali (laddove previsti), negli istituti situati entro un **raggio compreso tra 500 metri e 1000 metri** dall'edificio di cui al punto precedente ed in particolare:
 - Istituto di Istruzione Superiore "Francesco Orioli" – tutti i plessi;
 - Scuola Primaria "Alessandro Volta" – Via A. Volta;
 - Scuola dell'Infanzia Pilastro – Via Minciotti;
 - Scuola Primaria Villanova - Via Filippo Grispigni;
 - Scuola dell'Infanzia Villanova – Via Garbini;
- 5) che la presente ordinanza sia trasmessa, per gli adempimenti di rispettiva competenza, alla Prefettura di Viterbo, all'ASL di Viterbo, all'ARPA Lazio, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Questura, al Comando Provinciale Carabinieri, al Comando Stazione Carabinieri Forestali, alla Guardia di Finanza, al Comando Polizia Locale, alla Provincia di Viterbo, all'Agenzia Regionale di Protezione Civile Lazio e a ogni altra autorità competente;
- 6) che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Viterbo e diffusa mediante i canali istituzionali dell'Amministrazione;

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

Viterbo, 05-06-2025

L'ESTENSORE
DOTT. MAURO VINCIOTTI

LA SINDACA
DOTT.SSA CHIARA FRONTINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005